

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2930 del 17/06/2019
Oggetto	AREE DEMANIO IDRICO. CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLA SCARPATA ARGINALE ESTERNA DESTRA DEL FIUME RONCO IN LOCALITA' GAMBELLARA DEL COMUNE DI RAVENNA CON UNA RAMPA CARRABILE a Y PER L'ACCESSO ALLA PROPRIETA' - BALELLA - PROCEDIMENTO RA15T0019.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3010 del 17/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno diciassette GIUGNO 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

OGGETTO: AREE DEMANIO IDRICO. CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLA SCARPATA ARGINALE ESTERNA DESTRA DEL FIUME RONCO IN LOCALITA' GAMBELLARA DEL COMUNE DI RAVENNA CON UNA RAMPA CARRABILE a Y PER L'ACCESSO ALLA PROPRIETA' - BALELLA - PROCEDIMENTO RA15T0019.

#### IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e, in particolare, gli articoli 14, 16 e 19, in attuazione dei quali dal 01/05/2016, data dalla quale con Deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 622 del 28.04.2016 è stato soppresso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna, le funzioni in materia di demanio idrico relative all'utilizzo e quindi alle concessioni demaniali sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) mentre quelle relative al nulla osta idraulico, alla funzionalità e sicurezza idraulica sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 99 del 31/12/2015 "Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015" e successive modifiche;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico

dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015 e successive modifiche;

- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2363 del 21.12.2016 "Prime direttive per il coordinamento delle agenzie regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima Legge";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n 70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n 90/2018;

PRESO ATTO che con istanza registrata a Prot. n. PG.2015.0410179 del 12.06.2015 - n. procedimento assunto RA15T0019, corredata di documentazione tecnico-amministrativa depositata agli atti di questo Servizio, Balella Gianni - C.F. BLLGNN45A04H199L, ha chiesto la concessione per l'occupazione della scarpata arginale esterna destra del fiume Ronco in località Gambellara del comune di Ravenna con una rampa carrabile per l'accesso, unico, alla proprietà censita al Catasto Terreni del Comune di Ravenna, Sez. Savio al Fg. 12 particella 80;

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Ravenna 28.02.2006, n. 9, di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento, e successive modifiche;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il Titolo I capo III rubricato "Valutazione di incidenza" e il Titolo II capo 2 "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio" e successive modifiche e integrazioni;
- la D.G.R. 18.06.2007 n. 895 "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la D.G.R. 29.06.2009 n. 913, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la D.G.R. 11.04.2011 n. 469, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la D.G.R. 17.02.2014 n. 173, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle

entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;

- la D.G.R. 29.10.2015 n. 1622, "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della l.r. 2/2015";

DATO ATTO che:

- l'istanza di concessione è stata pubblicata sul B.U.R. Emilia-Romagna n. 154 del 01.07.2015 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, Servizio Area Romagna, sede di Ravenna, in riscontro alla richiesta di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni del 03.11.2016 - PGRA.2016.13655 con nota PC.2017.8603 del 23.02.2017, assunta a protocollo Arpae il 24.02.2017 n. PGRA.2017.2586, ha trasmesso il nulla osta idraulico rilasciato con determinazione n. 221 del 31.01.2017 contenente una serie di condizioni e prescrizioni;
- è stato redatto il disciplinare di concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni a salvaguardia delle normative, richiamando inoltre all'art. 4 comma 1 la determinazione 221/2017 concernente il nulla osta idraulico;
- l'occupazione prospettata, alla luce della normativa citata, è ritenuta ammissibile in considerazione delle esigenze di tutela della funzionalità e della sicurezza idraulica, di conservazione del bene pubblico, di tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti ai sensi dell'art. 13 e seguenti della L.R. 7/2004, come da scheda di istruttoria tecnica conservata presso questo Servizio;
- gli oneri dell'istruttoria possono ritenersi coperti dalla misura forfettariamente stabilita dall'art. 20, comma 9, della L.R. 7/2004 in € 75,00;
- il canone annuo per l'occupazione di area demaniale con rampe carrabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera h) della L.R. 7/2004, come modificato dalla D.G.R. 913/2009, è definito in € 75,00 se esse rappresentino l'unico accesso possibile alla proprietà, salvi adeguamenti e aggiornamenti;
- la cauzione ai sensi dell'art. 20 comma 11 della L.R. 7/2004, come integrato dall'art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015, ha un importo minimo di € 250,00;

PRESO ATTO che il richiedente:

- ha presentato l'attestazione del versamento di € 75,00, eseguito in data 28.05.2015, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria ai sensi dell'art. 20 commi 1 e 9 della L.R. 7/2004;
- con risposta registrata a PGRA.2017.16150 del 07.12.2017 ha trasmesso:

§ il disciplinare di concessione sottoscritto per accettazione;  
§ le attestazioni dei versamenti degli importi di € 75,00 ed €

75,07 eseguiti in data 21.03.2016 e 10.03.2017, quali canoni per le annualità 2016 e 2017 ai sensi dell'art. 20 della L.R. 7/2004;

§ l'attestazione del versamento di 1.215,00 eseguito in data 03.03.2017 quale indennizzo per il pregresso dal 01.01.2005 al 30.06.2015;

§ l'attestazione del versamento dell'importo di € 250,00 eseguito in data 21.04.2017, quale cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rapporto concessorio;

PRESO ATTO inoltre che ha trasmesso:

- l'attestazione del versamento di € 37,50 eseguito in data 13.06.2019, quale canone per l'annualità 01.07.2015-31-12.2015;
- le attestazioni dei versamenti ciascuno di € 75,00 eseguiti in data 28.03.2018 e 04.04.2019, quali canoni per le annualità 2018 e 2019;

RITENUTO sulla base delle risultanze della suddetta istruttoria di poter accordare la concessione a Balella Gianni, procedimento RA15T0019, assoggettandola alle condizioni previste nel disciplinare di concessione e nel nulla osta idraulico;

DATO CONTO che il Tribunale di Ravenna con decreto del 05.02.2019 ha nominato Roberto Balella Amministratore di Sostegno a tempo indeterminato di Gianni Balella, come da scritto 11.06.2019 con allegata relativa documentazione ricevuto e registrato in pari data a Prot. PG.2019.91989 e che conseguentemente dovranno essere trasmesse a Roberto Balella le comunicazioni e gli atti inerenti il presente procedimento concessorio;

DATO ATTO:

- che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è il sottoscritto Dott. Alberto Rebucci, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;
- della regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi del regolamento per il Decentramento Amministrativo R50101/ER, approvato con DDG n. 75 del 13/07/2016 e successive modifiche;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

1. di accordare a Balella Gianni, C.F. BLLGNN45A04H199L, la concessione per l'occupazione della scarpata arginale esterna destra del fiume Ronco in località Gambellara del Comune di Ravenna con una rampa carrabile a Y per l'accesso, unico, alla proprietà censita al Catasto Terreni del Comune di Ravenna, Sez. Savio al Fg. 12 particella 80, come da elaborati tecnici allegati all'istanza depositata agli atti di questo Servizio, n. procedimento RA15T0019;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare sottoscritto dal richiedente e

parte integrante del presente atto e di cui alla determinazione dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - sede di Ravenna n. 221 del 31.01.2017 relativa al nulla osta idraulico;

3. di trasmettere al richiedente nonché a Roberto Balella, quale Amministratore di Sostegno di Gianni Balella, copia del presente provvedimento insieme a copia del nulla osta idraulico già anticipato a suo tempo al richiedente;
4. di dare atto che l'originale del presente provvedimento, firmato digitalmente, è contenuto nel sistema informatico di gestione degli atti amministrativi di Arpae;
5. di dare atto che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è il sottoscritto Dott. Alberto Rebucci, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;
6. di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b) e s.m.

IL DIRIGENTE DELLA  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA  
*Dott. Alberto Rebucci*

## DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione proced. n. RA15T0019 della Regione Emilia-Romagna, C.F. 80062590379, a favore di BALELLA GIANNI, C.F. BLLGNN45A04H199L, residente a Ravenna, in seguito indicato come "Concessionario".

### Articolo 1

#### OGGETTO DELLA CONCESSIONE

- 1.La concessione ha per oggetto l'occupazione della scarpata arginale esterna destra del fiume Ronco in località Gambellara del Comune di Ravenna, con una rampa carrabile a Y per l'accesso dalla Via Argine Destro Ronco alla proprietà individuata al catasto terreni di Ravenna/Savio al F. 12 particella 80.
- 2.L'accesso al fondo è l'unico possibile dalla pubblica via posta sull'argine.

### Articolo 2

#### DURATA DELLA CONCESSIONE

- 1.La concessione ha efficacia fino al 31.12.2026.

### Articolo 3

#### CANONE, CAUZIONE E SPESE

- 1.Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di € 75,00 per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Per le concessioni aventi decorrenza o scadenza in corso d'anno il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento.
- 2.L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura del canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
- 3.L'importo della cauzione, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, è stabilito in € 250,00.

4. Il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 risulta inferiore a € 200,00 (Art. 26, comma 2, D.L. 12.09.2013, n. 104).
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4  
PRESCRIZIONI PARTICOLARI D'ESERCIZIO

1. Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle prescrizioni dettate dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile nel "nullaosta idraulico" rilasciato, ai sensi dell'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13, con la determinazione n. 221 del 31.01.2017.
2. Nell'area soggetta a concessione e nell'area demaniale circostante il Concessionario è tenuto a propria cura e spese a eseguire il taglio e la rimozione della vegetazione spontanea che dovesse danneggiare il manufatto, ovvero interferire con il suo utilizzo, compresa la rimozione dei rami caduti.
3. Le ripe arginali laterali alla carreggiata della rampa sono considerate pertinenze di esercizio della rampa. E' pertanto a carico del Concessionario la loro manutenzione, sia sopra che sotto la rampa.
4. Il Concessionario ha l'obbligo di adottare le cautele necessarie per la condotta delle acque meteoriche in modo da evitare ristagni d'acqua, erosioni e dissesti ai corpi arginali e alle ripe fluviali.
5. L'apposizione e la manutenzione della segnaletica inerente la circolazione sul manufatto fanno carico al Concessionario. Spetta pure al Concessionario determinare i sovraccarichi massimi ammissibili sulla carreggiata della rampa e di conseguenza limitare o impedire il transito al fine di evitare danni.
6. Sul terreno demaniale e sui manufatti soprastanti è vietata, senza apposita concessione demaniale, l'installazione di cartelli pubblicitari e di quelli recanti le indicazioni di cui all'art. 134 comma 1 lettere a) b) e c) del D.P.R. 16-12-1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada".
7. Ogni modifica dello stato dei luoghi e alle opere ammesse dovrà essere preventivamente approvata dall'Agenzia regionale competente per la sorveglianza idraulica (Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile).
8. Nel manufatto e nella fascia di quattro metri dal piede della rampa restano vietate le piantagioni di alberi e siepi, gli



scavi e lo smovimento del terreno, le costruzioni anche di sole recinzioni, a norma dell'Art. 96 del R.D. 25-07-1904 n. 523.

## Articolo 5

### OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.
2. Il Concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso e dei manufatti ammessi con la concessione, di cui avrà cura di eseguire regolarmente il controllo e la manutenzione.
3. Il Concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno conseguente all'esercizio della concessione.
4. Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento il passaggio sulla rampa e al suo piede al personale dell'Agenzia regionale competente alle imprese da questa incaricate con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto, per attività di sorveglianza, rilievi e interventi sulle opere idrauliche.
5. La Regione e le Agenzie regionali non sono responsabili per danni di natura idraulica, quali falle e cedimenti arginali, né per quelli derivanti da incendio della vegetazione nell'ambito demaniale.
6. La Regione, le Agenzie regionali e le imprese da esse incaricate non sono responsabili per danni cagionati alle opere ammesse con la concessione qualora il Concessionario non abbia provveduto a eseguire in modo adeguato gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza ai manufatti e alle aree.
7. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica e di circolazione stradale.
8. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza. Gli estremi della concessione dovranno essere indicati sul posto, a cura del Concessionario, su una tabella identificativa ubicata come da prescrizione dell'Agenzia regionale competente per la sorveglianza idraulica.
9. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il Concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto che gli succeda nei suoi diritti, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro. Il subentrante

assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

10. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

11. Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dall'Agenzia regionale competente. Qualora il Concessionario non ottemperasse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Agenzia regionale competente potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo eventuali modifiche, la permanenza dei manufatti, che in tal caso saranno acquisiti gratuitamente al demanio.

12. La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.

13. La concessione è rilasciata salvi i diritti di terzi.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**